

# Decreto Dirigenziale n. 42 del 20/11/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 14 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

# Oggetto dell'Atto:

BETON ME.CA. SRL: PROGETTO DI COLTIVAZIONE E DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE PER LA CAVA DI CALCARE (COD. PRAE 61024\_02) SITA IN LOCALITA' MONTE MAIULO DEL COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE), AUTORIZZATO CON DECRETO N.66 DEL 06.09.2011 AI SENSI DELL'ART.24, COMMA 3, E DELL'ART.89, COMMI 4 E 5, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - PROROGA, EX ART.12 L.R. N.54/1985 S.M.I., DELL'AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA DD. N.66 DEL 06.09.2011.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54 modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, dalla L.R. 27/01/2012, n. 1, dalla L.R. 06/05/2013, n.5 e dalla L.R. 28/07/2017, n.22 ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che, all'esito favorevole della conferenza di servizi indetta dallo scrivente Ufficio con prot. regionale n.444220 del 20.05.2010 e conclusasi nella seduta del 02.08.2011, la Beton Me.Ca. Srl è stata autorizzata con decreto n.66 del 06.09.2011 all'esecuzione del "Progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale per la cava di calcare (cod. P.R.A.E. 61024-02) sita in località Monte Maiulo del Comune di Castel di Sasso (CE), autorizzato con decreto n.66 del 06.09.2011 ai sensi dell'art. 24, comma 3, e dell'art.89, commi 4 e 5, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive":
- **d.** che la proposta progettuale approvata con la predetta conferenza di servizi ed autorizzata da questo Ufficio con il succitato decreto n.66 del 06.09.2011 prevede:
  - 1. una superficie di coltivazione di 106.726mq, pari a quella originariamente assentita;
  - 2. la sola ricomposizione ambientale delle aree oggetto di precedenti sconfinamenti compatibile, da un punto di vista tecnico e temporale, con il progetto estrattivo della predetta superficie assentita:
  - 3. un volume totale di materiale calcareo estraibile di 1.135.000mc;
  - 4. una durata complessiva per l'esecuzione delle attività di coltivazione e ricomposizione ambientale di 5 anni e 6 mesi, questi ultimi necessari per lo smontaggio degli impianti presenti sul piazzale di cava e l'esecuzione dei consequenziali interventi di ricomposizione ambientale dello stesso, come risulta dal Diagramma di Gantt agli atti di progetto;
  - 5. un profilo finale del sito di cava costituito da microgradoni con alzate di 3,00m e pedate di 2,00m, intercalati da gradoni di alzata 6,00 metri e pedata 4,75m con la funzione di piste di servizio che consentiranno anche le attività di manutenzione degli interventi di recupero vegetazionale lungo il fronte;
- e. che in ragione del regime vincolistico gravante sull'area d'intervento, emerso dal certificato di destinazione urbanistica prot. n.3659 del 04.11.2009 rilasciato dal Comune di Castel di Sasso (CE), nel corso della predetta conferenza di servizi le Amministrazioni convocate ai lavori hanno reso i propri pareri, nulla osta, assensi e/o autorizzazioni comunque denominati come di seguito elencati:
  - 1. Vincolo Idrogeologico, di cui all'art.23 della L.R. n.11/1996:
    - <u>Comunità Montana "Monte Maggiore"</u>
       parere favorevole (prot. n.642 del 01.03.2011) con le prescrizioni di cui al parere
       endoprocedimentale dello STAP Foreste reso con nota depositata agli atti di
       conferenza nella seduta del 11.02.2011;
  - 2. Vincolo Paesaggistico, di cui all'art.142, co. 1 lettera g. del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.
    - Soprintendenza BAPSAE delle province di Caserta e Benevento
      - I. parere favorevole di merito (prot. n.5395 del 07.03.2011) per la compatibilità paesaggistica sulle aree in sconfinamento (art.167 D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.), vista l'istruttoria della Commissione Edilizia Integrata del comune di Castel di Sasso (CE):
      - II. parere favorevole di merito (prot. n.15178 del 29.06.2011) in materia paesaggistica sul progetto in esame (art.146 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.), vista l'istruttoria della Commissione Edilizia Integrata del comune di Castel di Sasso (CE) del 10.06.2011:
  - 3. Perimetrazione PsAI-Rf, di cui alla L. 183/89:

- Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno parere favorevole reso con nota prot. n.2217 del 11.03.2011, acquisita al protocollo del Settore al n.197437 del 11.03.2011;
- **f.** che nel corso della medesima conferenza di servizi sono stati, altresì, acquisiti i seguenti pareri, nulla osta, assensi, determinazioni comunque denominati:
  - 1. Commissione V.I.A. Regionale
    - Parere favorevole di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni, comunicato dal Settore Tutela dell'Ambiente con nota prot. n.574567 del 21.07.2011 in relazione alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Caserta e Benevento
     Nulla osta con prescrizioni reso con nota prot. n.7710 del 07.06.2010, acquisita al protocollo
     di guesto Settore al n.594630 del 12.07.2010;
  - 3. Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile della Regione Campania

    Autorizzazioni n.1265 del 16.06.2003 e n.294 del 02.11.2005 alle emissioni in atmosfera (art.281 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) per due impianti di estrazione e frantumazione inerti, come da nota prot. n.576362 del 06.07.2010;
- g. che, all'esito della succitata conferenza di servizi, il Comune di Castel di Sasso (CE) ha rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.01 del 13.07.2011 per le aree in sconfinamento, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;
- h. che il medesimo Comune di Castel di Sasso (CE) ha, altresì, rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica n.02 del 02.08.2011, per il progetto in esame, ex art.146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;
- i. che con Decreto Dirigenziale n.582 del 05.08.2011 l'allora Settore Tutela dell'Ambiente dell'A.G.C. 5 della Giunta Regionale della Campania (oggi, UOD *Valutazioni Ambientali*) ha formalizzato la determinazione della Commissione V.I.A. di cui al precedente punto **e.1** in merito alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.;
- j. che il su menzionato provvedimento di cui al Decreto n.582 del 05.08.2011, relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., ha validità 5 anni e 6 mesi in coerenza con il cronoprogramma delle attività (All. 33 prot. n.0395018 del 18.05.2011) facente parte integrante degli atti progettuali.

### Premesso, inoltre:

- a. che il termine di scadenza del menzionato provvedimento n.66/2011 di autorizzazione estrattiva è fissato al 07 marzo 2017, tenuto conto della data di notifica del decreto stesso alla Ditta e della tempistica di 5 anni e 6 mesi prevista dal richiamato cronoprogramma delle attività (All. 33 prot. n.0395018 del 18.05.2011);
- b. che, a seguito di sopralluogo espletato in data 19.02.2013, nel corso del quale fu rilevato il perdurare di un notevole rallentamento nelle attività di coltivazione e di ricomposizione ambientale, e vista la disposizione di cui al comma 2 dell'art.47 delle Norme di Attuazione del PRAE (di seguito: NdA del PRAE), con nota prot. n.247266 del 08.04.2013, l'Ufficio del Genio Civile di Caserta chiese alla Beton Me.Ca. Srl di trasmettere un cronoprogramma aggiornato mediante Diagramma di Gantt precisando che lo stesso doveva prevedere soltanto una rimodulazione della tempistica annuale senza variare la data di inizio [fissata al 07 settembre 2011, data di notifica del decreto n.66/2011] e la data di scadenza [fissata al 07 marzo 2017, come da prescrizione del medesimo decreto];
- c. che, a seguito di presentazione del cronoprogramma aggiornato (prot. reg. n. 586238 del 19.08.2013) nel rispetto di quanto richiesto, questo Ufficio ha provveduto ad approvarlo con decreto n.49 del 18.09.2013 [in BURC n.52 del 30.09.2013], confermando il termine di scadenza delle attività al 7 marzo 2017.

### Premesso, infine:

a. che con nota del 22.03.2014 (prot. regionale n.204161 del 24.03.2014), il Direttore di cava della Beton Me.Ca. Srl comunicò che «attualmente le operazioni di escavazione sono alla quota di

200/197 metri s.l.m. e che dall'analisi dello stato dei luoghi emerge che l'ammasso roccioso a quelle quote è costituito da un insieme di blocchi di roccia calcarea separati da vari tipi di discontinuità come giunti, faglie, piani di debolezza» e che «tali fattori condizionano le operazioni di escavazione impedendo, di fatto, la prosecuzione del sopracitato gradone»;

- **b.** che con la medesima nota prot. regionale n.204161 del 24.03.2014, lo stesso Direttore di cava comunicò anche di aver intimato alla ditta, con ordine di servizio n.4, la sospensione dei lavori di estrazione;
- c. che, a seguito di quanto verificato in sede di sopralluogo del 01.04.2014, nel corso del medesimo accertamento i funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Caserta chiesero alla ditta «... di predisporre un'analisi delle problematiche esaminate sia in termini di assetto geologico s.l. già evidenziate anche nelle relazioni sopra richiamate sia in termini topografici effettuando un rilievo di dettaglio della porzione di fronte d'interesse per evidenziare la reale morfologia delle scarpate attuali.» (cfr. Verbale di sopralluogo N. 5/2014) e di verificare «... se sussistono le condizioni per proporre modifiche sostanziali ovvero puntuali al progetto al fine di consentire il prosieguo dello stesso, garantendo le finali condizioni di sicurezza e, nel contempo, un assetto ordinato dei luoghi così come previsto dall'art.9 della L.R. n.54/1985 s.m.i.» (cfr. Verbale di sopralluogo N. 5/2014;
- d. che, a seguito di presentazione di idonea documentazione da parte della Beton Me.Ca. Srl con nota del 13.05.2014 (prot. regionale n.327518 del 13.05.2014), con decreto n.18 del 05.08.2014 [in BURC n.58 del 11.08.2014] il Genio Civile di Caserta ha approvato, autorizzandone l'esecuzione, "gli interventi di messa in sicurezza delle scarpate di cava ubicate nel settore SE del fronte estrattivo, tra le quote 197m e 177m slm e per una lunghezza di cc. 12 metri".

### Considerato:

- a. che, nel corso degli accertamenti effettuati in cava per le ordinarie attività di controllo di cui all'art.25 della L.R. n.54/1985 s.m.i. e dalla documentazione trasmessa annualmente dalla Beton Me.Ca. Srl relativamente al calcolo del materiale estratto, è emerso un evidente ritardo nelle attività di coltivazione rispetto al cronoprogramma autorizzato;
- **b.** che dall'esame degli atti e dalle verifiche eseguite in sito, risulta che il predetto ritardo è anche conseguenza:
  - 1. delle particolari caratteristiche geologico-tecniche dell'ammasso roccioso e degli assetti geomorfologici del fronte di cava nelle fasi iniziali di esecuzione del progetto;
  - 2. di un lungo lasso di tempo dal 21.11.2012 al 19.07.2013 in cui le attività di estrazione si sono svolte con il solo ausilio dei mezzi meccanici e senza l'impiego degli esplosivi, con un forte rallentamento nelle operazioni di scavo;
  - 3. di un lasso temporale pari a circa 8 mesi durante il quale le attività sono state fortemente rallentate a seguito di quanto segnalato dalla ditta con la su menzionata comunicazione prot. regionale n.204161 del 24.03.2014 e del consequenziale provvedimento di autorizzazione degli interventi di messa in sicurezza n.18 del 05.08.2014;
- **c.** che le lavorazioni si sono comunque svolte nel rispetto del progetto approvato in conferenza di servizi ed autorizzato con il succitato decreto n.66/2011 s.m.i., sia per ciò che riguarda le attività di estrazione che per i contestuali interventi di ricomposizione ambientale.

### Considerato, inoltre:

- a. che con nota del 19.10.2016, acquisita al prot. regionale n.683942 del 20.10.2016, la Beton Me.Ca. Srl ha formulato istanza di proroga ex art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. dell'autorizzazione estrattiva n.66/2011 s.m.i. per il completamento del "Progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale per la cava di calcare (cod. P.R.A.E. 61024-02) sita in località Monte Maiulo del Comune di Castel di Sasso (CE), autorizzato con decreto n.66 del 06.09.2011 ai sensi dell'art. 24, comma 3, e dell'art.89, commi 4 e 5, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive";
- b. che, a tal fine, con la predetta istanza la ditta in parola ha trasmesso "Relazione tecnica e cronoprogramma a corredo della richiesta di proroga del D.D. n° 66 del 06/09/2011 relativo alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava calcarea ubicata in località Monte Maiulo" completa di elaborati grafici ed immagini fotografiche raffiguranti l'attuale stato dei luoghi della cava de qua;

- **c.** che l'istanza di proroga è stata formulata per un tempo pari a quello dell'autorizzazione attualmente vigente giusto DD. n.66/2011, ovvero per un tempo di 5 anni e 6 mesi;
- **d.** che con la su menzionata istanza di proroga non è prevista alcuna modifica del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale già approvato in conferenza di servizi ed autorizzato con il richiamato decreto n.66/2011 s.m.i.;
- e. che con la documentazione tecnica presentata in allegato all'istanza sono, viceversa, dettagliati gli interventi di recupero approvati ed autorizzati per la porzione di fronte posta a Nord-Ovest della cava ove, per passate attività di scavo abusive, all'esito della suddetta conferenza di servizi con il richiamato decreto n.66/2011 sono stati autorizzati soltanto interventi di ricomposizione ambientale.

## Considerato, infine:

- **a.** che, vista l'istanza di proroga prot. reg. n.683942 del 20.10.2016, questo Ufficio con prot. n.687185 del 21.10.2016 ha chiesto al Comune di Castel di Sasso (CE) il certificato di destinazione urbanistica riferito alle particelle catastali su cui ricade la cava, individuate al foglio di mappa n.11, part.lle nn. 43 (ex30/c), n.44 (ex 30/e), n.45 (ex 30/d), 42, 46, 47, 49, al fine di attualizzare il regime vincolistico gravante su di esse:
- b. che, in riscontro a quanto sopra, il Comune di Castel di Sasso (CE) con pec del 27.10.2016, acquisita in pari data al prot. regionale n.703456, ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica n.3182 del 27.10.2016 recante anche il regime vincolistico gravante sulle aree di interesse;
- **c.** che dalla predetta certificazione risulta che le aree su cui ricade il sito di cava in oggetto sono classificate, nel vigente strumento urbanistico comunale, come "zona E agricola" e sono gravate dai seguenti vincoli:
  - 1. vincolo idrogeologico, ex art.23 L.R. 11/1996 s.m.i.;
  - 2. vincolo paesaggistico, ex art.142 comma 1 lett. g) D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.;
  - 3. vincolo per il Rischio da frana Area di Alta Attenzione (A4), ai sensi del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;
  - 4. vincolo delle aree percorse dal fuoco, ex L. 353/2000 s.m.i., con riferimento alle particelle nn. 42, 43, 44, 45 "... percorse dal fuoco in prossimità dell'apice superiore nella stagione estiva 2009 per una superficie di circa il 20%";
- d. che con riferimento al vincolo delle aree percorse dal fuoco, ex L. 353/2000 s.m.i., non segnalato dall'Amministrazione competente nel corso della richiamata conferenza di servizi indetta con nota prot. n.444220 del 20.05.2010 e conclusasi il 02.08.2011, è necessario acquisire dal Comune gli atti deliberativi di imposizione del suddetto vincolo completi della documentazione cartografica su cui siano riportati i suoli e soprassuoli percorsi dall'incendio;
- e. che, tuttavia, dalla dichiarazione resa nel predetto certificato di destinazione urbanistica n.3182 del 27.10.2016 ["percorse dal fuoco in prossimità dell'apice superiore"], e viste le planimetrie catastali del progetto autorizzato giusto decreto n.66/2011, si deve ritenere che le aree percorse dal fuoco siano al di fuori del perimetro di cava e, pertanto, non siano interessate dal progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale per il quale è fatta istanza di proroga;
- f. che, nonostante il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale non risulti modificato rispetto a quello approvato con la precedente conferenza di servizi ed autorizzato con decreto n.66/2011, ai fini del rilascio dell'eventuale proroga dell'autorizzazione estrattiva deve essere acquisita la conferma dei pareri ed il rinnovo delle autorizzazioni già rese dalle Amministrazioni competenti sul territorio;
- g. che, altresì, devono essere rinnovate le procedure finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., e per la Verifica di Assoggettabilità alla VIA, ex art.20 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.;
- h. che con pec del 01.04.2016, acquisita in pari data al prot. regionale n.225166, l'Ufficio AUA della Provincia di Caserta ha chiesto notizie in merito alle attività presso la cava in epigrafe ai fini della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ex DPR 13.03.2013, n.59;
- i. che con nota prot. n.243331 del 08.04.2016 questo Ufficio ha riscontrato la richiesta di notizie della Provincia precisando che le attività sono state autorizzate con decreto n.66/2011 s.m.i.

### Preso atto:

- a. che il sito di cava in epigrafe, alla località Monte Maiulo del comune di Castel di Sasso (CE), nella perimetrazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive ricade in Area Suscettibile di Nuove Estrazioni C06CE in cui, per effetto del combinato disposto di cui all'art.21, comma 3 lett. a), e dell'art.25, comma 1, delle Norme di Attuazione, non è stato possibile individuare un comparto estrattivo all'intorno della cava già esistente;
- b. che per tali siti estrattivi sussistono le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dall'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (all'attualità: UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia) con la Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009 recante "... ulteriori indirizzi applicativi della L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii., della L.R. n.14/2008 e delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)";
- c. che, in particolare, con la citata Direttiva sono stati forniti, tra l'altro, gli indirizzi applicativi delle NdA del PRAE per la prosecuzione dell'attività estrattiva nelle cave già autorizzate ai sensi della L.R. 54/1985 s.m.i. e ricadenti in "Area Suscettibile di Nuove Estrazioni", nel caso di mancata perimetrazione di comparti estrattivi intorno ad esse, prevedendo in tal caso l'applicazione della disciplina disposta dall'art.24, comma 3, ovvero dall'art.89, commi 4 e 5, delle medesime Norme;
- d. che sia la previsione normativa di riferimento sopra richiamata (art.24, co. 3; art.89, commi 4 e 5 NdA del PRAE) che la stessa Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009 non prevedono una condizione di improrogabilità assoluta per il completamento degli interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale;
- **e.** che l'istanza di proroga prot. regionale n.683942 del 20.10.2016 è stata formulata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva DD. n.66/2011, intervenuta il 07.03.2017.

### Preso atto, altresì:

- **a.** che la L. n.241/1990 s.m.i., con il comma 1 dell'art.1 stabilisce che "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza ....";
- **b.** che la medesima legge, al comma 2 del citato art.1 impone che "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";
- **c.** che la novella disciplina in materia di conferenza di servizi, ex D.Lgs. n.127/2016, con l'art.14*bis* della L. n.241/1990 s.m.i. prevede che la conferenza di servizi decisoria si possa svolgere "... in forma semplificata ed in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7".

#### Ritenuto:

- a. che per il sito di cava in oggetto debbano essere completati gli interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato in conferenza di servizi ed autorizzato dal Genio Civile di Caserta con decreto n.66/2011 s.m.i.;
- b. che dagli atti d'Ufficio riferiti alla ditta in oggetto e dagli esiti delle attività di controllo, effettuate in cava a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione estrattiva n.66/2011 s.m.i., emerge che il mancato rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma delle attività è connesso ad un rallentamento delle stesse non dipeso da incapacità imprenditoriali della ditta esercente, ma da fattori esterni come individuati al punto b. del Considerato;
- **c.** che, per quanto sopra, sussistano le condizione per l'applicazione dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. rubricato "*Norme dell'autorizzazione*", in merito alla possibilità di proroga, non essendo previsto un divieto assoluto dalla disciplina normativa del PRAE.

#### Rilevato:

**a.** che con prot. regionale n.835394 del 23.12.2016 lo scrivente Ufficio, in qualità di Amministrazione Procedente, ha indetto la conferenza di servizi in oggetto precisando, per le motivazione esplicitate con la medesima comunicazione, che il procedimento si sarebbe svolto ai sensi e per gli effetti dell'art.14*bis* della L. n.241/1990 s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona;

- b. che con la predetta comunicazione, visto il certificato di destinazione urbanistica n.3182 del 27.10.2016 rilasciato dal competente Ufficio Tecnico, questa U.O.D. ha chiesto al Comune di Castel di Sasso (CE) di trasmettere gli atti deliberativi di imposizione del vincolo delle aree percorse dal fuoco, ex L. n.353/2000 s.m.i., completi della documentazione cartografica su cui siano riportati i suoli e soprassuoli percorsi dall'incendio, con riferimento a quanto indicato nel predetto certificato;
- **c.** che l'Avviso di indizione della conferenza di servizi *de qua* è stato pubblicato sul BURC n.1 del 02.01.2017;
- **d.** che con nota del 29.12.2016, la Beton Me.Ca. Srl ha consegnato a tutte le Amministrazioni interessate al procedimento la documentazione tecnica inerente l'istanza di proroga dell'autorizzazione estrattiva n.66/2011;
- e. che con prot. n.32390 del 17.01.2017, quest'Ufficio ha trasmesso alla U.O.D. regionale competente la documentazione per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA depositata dalla ditta proponente con propria nota acquisita al prot. regionale n.22341 del 12.01.2017 ed attivata con la pubblicazione del relativo Avviso sul BURC n.8 del 23.01.2017;
- **f.** che con prot. n.277462 del 13.04.2017 la U.O.D. *Valutazioni Ambientali* ha formulato richiesta di integrazioni e chiarimenti alla ditta proponente ed al Genio Civile di Caserta;
- g. che con nota prot. 1276 del 27.04.2017, acquisita al prot. regionale n.308431 del 28.04.2017, il Comune di Castel di Sasso (CE) ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n.37 del 22.08.20012 con allegato l'elenco delle particelle percorse dal fuoco e completa anche di cartografia datata 04.11.2009 da cui si evince che le aree percorse dal fuoco non sono interessate dalle attività di estrazione e di ricomposizione della cava de qua;
- **h.** che con nota acquisita al prot. regionale n.341957 del 12.05.2017, la Beton Me.Ca. Srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della procedura ambientale;
- i. che con prot. n.440130 del 26.06.2017, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la richiesta di chiarimenti del succitato Ufficio competente in materia ambientale;
- j. che con nota acquisita al prot. regionale n.505928 del 24.07.2017, la Beton Me.Ca. Srl ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa alla U.O.D. *Valutazioni Ambientali*;
- **k.** che, altresì, con prot.5789 del 02.05.2017 (prot. regionale 314269 del 03.05.2017) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha formulato richiesta di integrazione documentale e chiarimenti;
- I. che con nota acquisita al prot. regionale n.415120 del 15.06.2017, la Beton Me.Ca. Srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della procedura finalizzata all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- **m.** che con prot. n.486012 del 14.07.2017, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la richiesta di chiarimenti della su richiamata Soprintendenza.

### Rilevato, altresì:

- a. che nel corso del su menzionato procedimento, svolto attraverso l'istituto della conferenza di servizi ex art.14bis della L. n.241/1990 s.m.i. ed avente ad oggetto l'istanza di proroga ex art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. presentata dalla Beton Me.Ca. Srl con riferimento all'autorizzazione estrattiva DD. n.66/2011, sono stati acquisiti i pareri, nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati, di seguito elencati:
  - Autorizzazione Paesaggistica N.01 del 19.09.2017, prot. n.2803, rilasciata dall'Ufficio Tecnico "Settore Paesaggistico Ambientale" del Comune di Castel di Sasso (CE), ai sensi e per gli effetti dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., visto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento reso con prot. n.10357 del 19.07.2017;
  - Parere di esclusione dalla VIA con prescrizioni reso dalla Commissione VIA VAS AIA nella seduta del 26.09.2017 e comunicato dalla U.O.D. 50/06/06 Valutazioni Ambientali con nota prot. n.671101 del 12.10.2017, nonché formalizzato con decreto n.144 del 30/10/2017 della medesima U.O.D.;
  - 3. Nulla Osta alla proroga dell'autorizzazione estrattiva nei riguardi del vincolo idrogeologico, ex art.23 L.R. n.11/1996 s.m.i., reso con prot. 1714 del 30/10/2017 dalla Comunità Montana Monte Maggiore visto il parere endoprocedimentale "favorevole" espresso

- dalla competente U.O.D. 50/07/12 Servizio territoriale provinciale di Caserta con proprio prot. n.710056 del 27.10.2017;
- 4. Parere favorevole nei riguardi delle Norme di Attuazione del PsAI Rischio Frane reso dalla competente Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno con proprio prot.8493 del 17.11.2017 (prot. regionale n.759793 del 17/11/2017);
- b. che per il Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale presso la cava in oggetto nonché per le attività all'impianto di frantumazione presente sul piazzale di cava, il SUAP del comune di Castel di Sasso (CE) ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti del DPR 13.03.2013, n.59 s.m.i., Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) N.1 del 21.11.2016, prot. n.3674, vista la Determinazione Dirigenziale N. 198/W del 27.10.2016 dell'Ufficio AUA dell'Amministrazione provinciale di Caserta;
- c. che con prot. regionale n.761386 del 20/11/2017, questo Ufficio ha comunicato a tutte le Amministrazioni interessate ed alla ditta proponente la chiusura della conferenza di servizi de qua con l'adozione, ai sensi del comma 5 dell'art.14bis della L. n.241/1990 s.m.i., della relativa determinazione conclusiva "favorevole con prescrizioni" facendo proprie quelle espresse dagli Enti competenti con le rispettive determinazioni.

**Ritenuto** che, per tutto quanto innanzi, si debba procedere, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i., ad autorizzare la proroga dell'autorizzazione estrattiva, giusto DD. n.66/2011, in favore della Beton Me.Ca. Srl per la prosecuzione ed il completamento del "*Progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale per la cava di calcare (cod. P.R.A.E. 61024-02) sita in località Monte Maiulo del Comune di Castel di Sasso (CE), autorizzato con decreto n.66 del 06.09.2011 ai sensi dell'art. 24, comma 3, e dell'art.89, commi 4 e 5, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive".* 

### Visti:

- a. il DPR. n. 128 del 09/08/1959
- **b.** la L.R. n.54 del 13/12/1985 s.m.i.
- c. la delibera di G.R. di delega n.3153 del 12/05/1995
- **d.** il D.P.G.R.C. n.7018 del 21/07/1995
- e. il D.Lgs. n.624 del 25/11/1996
- **f.** il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001
- **g.** le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, giusta Ordinanza Commissario ad Acta n.11 del 07/06/2006 s.m.i. in BURC n.27 del 19/06/2006;
- **h.** la L.R. n.15 del 11/08/2005 s.m.i.;
- i. la L.R. n.1 del 30/01/2008;
- j. la L.R. n.3 del 20/01/2017

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive - Vigilanza mineraria - Attuazione PRAE – Piano recupero cave Caserta" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP. 2017.0008813 del 20/11/2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

## DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

di autorizzare – ai sensi dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. - la proroga del decreto n.66 del 06/09/2011, in favore della Beton Me.Ca. Srl con sede legale alla Via Nazionale Appia km 197 in Vitulazio (CE), per la prosecuzione ed il completamento del "Progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale per la cava di calcare (cod. P.R.A.E. 61024-02) sita in località Monte Maiulo del Comune di Castel di Sasso (CE), autorizzato con decreto n.66 del

06.09.2011 ai sensi dell'art. 24, comma 3, e dell'art.89, commi 4 e 5, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive";

- 2. di precisare che la documentazione relativa all'istanza di proroga è costituita dagli elaborati di seguito elencati, che integrano la documentazione di progetto già autorizzata con DD. n.66 del 06/09/2011:
  - 1. Relazione Geologica: Relazione tecnica e cronoprogramma prot.6839

prot.683942 del 20/10/2016

2. Relazione Agronomica

prot.505928 del 24/07/2017

- 3. di disporre che le attività connesse al completamento del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale per la cava in Castel di Sasso (CE), loc. Monte Maiulo, si concludano entro il termine di 5 anni e 6 mesi a far data dalla notifica alla ditta proponente del presente provvedimento, secondo il cronoprogramma delle attività depositato in allegato alla Relazione Geologica prot. regionale n.683942 del 20/10/2016;
- 4. di disporre che la Beton Me.Ca. Srl entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di decorrenza del provvedimento, pena la decadenza, trasmetta polizza fidejussoria bancaria o assicurativa in questo caso rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 209/05 "Codice delle assicurazioni private" per gli interventi di recupero ambientale, avente durata di tre (3) anni superiore a quella dell'autorizzazione (ex art. 13, NdA del PRAE) e di importo pari a €. 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), corrispondente al 60% (ex art. 6, co.3, L.R. 54/85 s.m.i.) dell'importo di cui al computo metrico estimativo allegato al progetto originariamente autorizzato con DD. n.66/2011 (Elab. 34), adeguato alla previsione normativa ex articolo 15, comma 3, della L.R. 20/01/2017, n.3;
- 5. di disporre che la Beton Me.Ca. Srl trasmetta, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del provvedimento e, comunque, prima dell'avvio delle attività lavorative, il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) ai fini della sicurezza delle maestranze e l'igiene dei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del D.Lgs. 624/1996 e dell'art. 86, comma 1, delle NdA del PRAE;
- 6. di disporre che la Beton Me.Ca. Srl comunichi l'avvio delle attività nel sito di cava de quo attenendosi a quanto disposto dagli articoli 24 e 28 del D.P.R. 128/1959;
- 7. di disporre che la Beton Me.Ca. Srl trasmetta annualmente, entro il 28 febbraio, la prevista relazione sulle condizioni di stabilità dei fronti di cava, ai sensi dell'art. 86, comma 4, delle NdA del PRAE;
- 8. di disporre che la Beton Me.Ca. Srl provveda entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.54/1985 s.m.i., al pagamento del contributo dovuto al Comune territorialmente competente sul volume estratto annualmente, trasmettendo al Genio Civile di Caserta, entro 15 giorni dal versamento, copia della ricevuta di avvenuto pagamento;
- 9. di disporre che la Beton Me.Ca. Srl provveda, ai sensi dell'art.17 della L.R. n.15/2005 e dell'art.19 della L.R. n.1/2008, al pagamento dei contributi dovuti alla Regione Campania sul volume estratto annualmente secondo le modalità ed i tempi prescritti dall'art.15 della L.R. n.3/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Alla data del presente provvedimento restano valide le seguenti modalità ed i seguenti tempi: i versamenti sono effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo all'attività di cui al contributo da versare, in unica soluzione, ovvero in quattro (n.4) rate trimestrali di pari importo di cui la prima da pagare entro il 31 marzo, trasmettendo al Genio Civile di Caserta, entro 15 giorni dal versamento, la ricevuta in copia dell'avvenuto pagamento;
- 10. di disporre che la Beton Me.Ca. Srl consegni entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di pagamento tutta la documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l'anno di riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate a mezzo di sezioni distanziate non più di 20m;

- 11. di disporre che, conformemente a quanto disposto dal su richiamato comma 3 dell'art.15, L.R. n.3/2017, il mancato pagamento dei contributi regionali, comporterà l'estinzione per decadenza dell'autorizzazione estrattiva di cui al presente decreto, ai sensi dell'art.13 della L.R. n.54/1985 s.m.i. e per effetto del comma 3 dell'art.15 della L.R. n.3/2017;
- 12. di disporre che il trasferimento della presente autorizzazione è disciplinato dall'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. e dall'art. 14 delle NdA del PRAE;
- 13. di disporre che la presente autorizzazione estrattiva cessa di avere efficacia e validità nei casi previsti dall'art.13 della L.R. n.54/1985 s.m.i. e dall'art. 15 delle NdA del PRAE;
- 14. di disporre che il presente decreto sia consegnato, per conoscenza e competenza:
  - 14.1. alla Beton Me.Ca. Srl, per notifica unitamente agli elaborati progettuali;
  - 14.2. al Sindaco del Comune di Castel di Sasso (CE);
  - 14.3. alla Comunità Montana Monte Maggiore;
  - 14.4. all'Amministrazione Provinciale di Caserta, Ufficio AUA;
  - 14.5. alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
  - 14.6. all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Caserta;
  - 14.7. all'A.S.L. CE Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza in ambienti di Lavoro di Caserta;
  - 14.8. all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;
  - 14.9. alla UOD 50/07/12 Servizio territoriale provinciale Caserta;
  - 14.10.alla UOD 50/06/06 Valutazioni Ambientali;
  - 14.11.alla UOD 50/06/13 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta;
  - 14.12. alla Direzione Generale 50/09/00 Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;
  - 14.13. alla UOD 50/09/11 Gestione tecnico amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia;
  - 14.14. alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione;
  - 14.15.al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta, per conoscenza e competenza;
  - 14.16.al Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta, per conoscenza e competenza;
- **15.** di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
- **16.** di disporre che, per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 s.m.i., per il presente provvedimento si provveda alla pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Arch. Massimo Pinto